

REGOLAMENTO (CEE) N. 2678/80 DELLA COMMISSIONE**del 17 ottobre 1980****che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 2005/80⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2654/80⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CEE) n. 2005/80 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modificare il prelievo all'esportazione, attualmente vigente come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

(4) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 33.

(5) GU n. L 273 del 17. 10. 1980, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 ottobre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati ex B. Zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	20,05 28,78 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 825/75.